



COPIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALEORDINANZA N° 68 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2016/26 del 17 febbraio 2016 – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di ispezione dell'11.03.2016, ore 09,40, redatto dai T.d.P. Dott. Minardo e Dott. Diamante – dell'Ufficio SIAN di Modica - a seguito di segnalazione del Comando Carabinieri NAS di Ragusa, presso lo stabilimento di produzione pane-biscotti-grissini all'insegna "**BOSCARINO SALVATORE**", sito a Modica in C/da Fargione, V.le Delle Industrie n.° 37, di cui è titolare il Sig. BOSCARINO Salvatore, nato a Ragusa il 22.03.1951 e residente a Pozzallo in via Pascoli n.° 3, in cui si osserva che *la pavimentazione si presenta in diversi punti con soluzione di continuità*, per cui è stato prescritto dagli U.P.G. medesimi, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento CE n.° 882/04, di eliminare la non conformità, entro il termine di gg. 30, per permettere una perfetta pulizia del pavimento;

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/26 del 17.02.2016, ore 15,00, redatto, presso gli uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal M. A. s. UPS. BELLADONNA Gaetano, a seguito dell'ispezione a carattere igienico-amministrativo eseguita nello stesso giorno, ore 09,00, presso l'attività sopra generalizzata, di cui è titolare il Sig. BOSCARINO Salvatore, unitamente all'APS MESSINA Roberto dello stesso Reparto, per *non aver rispettato, all'interno dei locali dell'attività in questione, i requisiti in materia di igiene, infatti le travi dei soffitti dei locali adibiti a laboratorio presentano vistose macchie di annerimento causate dalla condensa dei fumi di lavorazione e la pavimentazione, a fattor comune, in più punti evidenzia la resina saltata al punto da non permettere una perfetta pulizia*;

Atteso che in seguito all'accertamento anzidetto è stata rilevata a carico del Sig. BOSCARINO Salvatore, nella sua qualità di titolare dello Stabilimento omonimo, la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 6 novembre 2007, n.° 193;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 5, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 23.03.2016, ore 10,00, presso l'attività suddetta nelle mani del Sig. BOSCARINO Salvatore, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **1.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal ricorrente Sig. BOSCARINO Salvatore, nella qualità di Titolare dello Stabilimento di produzione pane, biscotti omonimo, all'ASP di Ragusa, quale Autorità competente in materia ed acquisiti al prot. gen. n.° E-0008345 dell'01.04.2016;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E-0014459 del 19.05.2016, in cui lo stesso richiamando i fatti accertati durante l'ispezione del 17.02.2016, dichiara che: *"...considerato che nello scritto difensivo la parte ammette pienamente le proprie responsabilità in merito alla contestata violazione...non si palesa contrarietà ad un eventuale benevolo accoglimento della richiesta"*;



Considerato che il Sig. Boscarino è stato convocato per essere sentito con Raccomandata A.R. prot. n.° 1688 del 9.6.2016, per il giorno 21.06.2016 presso gli Uffici preposti dell'ASP di Ragusa, come da sua espressa richiesta negli scritti difensivi,;

Preso atto che la convocazione è stata ricevuta tardivamente per cui il Sig. Boscarino non si è presentato, ma con successiva comunicazione acquisita al prot. n.° 1809 del 23.06.2016 dell'Ufficio Sanzioni ha dichiarato di voler rinunciare all'audizione richiesta e contestualmente ha chiesto di essere ammesso al beneficio della rateizzazione dell'importo dovuto, confermando ancora una volta la volontà di voler sanare la violazione.

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. BOSCARINO Salvatore, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Il ricorrente nelle proprie memorie difensive, pur dichiarando la non volontarietà delle carenze igieniche, riscontrate nei sopralluoghi effettuati sia dal Comando NAS di Ragusa, che dai Tecnici della prevenzione del SIAN di Modica, su segnalazione del NAS medesimo, ammette tuttavia che quanto evidenziato dagli accertatori corrisponde a verità:

La norma comunitaria introdotta dal Regolamento CE 852/2004 dispone che: *“Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in buone condizioni in modo da evitare o ridurre al minimo la contaminazione degli stessi”*, infatti gli ambienti di lavoro, come nella fattispecie di cui trattasi, devono essere tali *da impedire l'accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle negli alimenti e la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici*;

Il ricorrente si giustifica considerando il ritardo delle pulizie con *“una momentanea e breve interruzione”* e chiede negli scritti sopra citati l'annullamento del verbale di contestazione o in subordine la riduzione della sanzione amministrativa al minimo edittale.

Tale momentanea interruzione di attenzione alle pulizie non costituisce di certo una esimente, ma va considerata ai fini della concessione della riduzione al minimo della sanzione richiesta dalla parte.

Tale riduzione è condivisa anche dall'Organo accertatore, nelle controdeduzioni sopra dette, in considerazione della assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente e della chiara ammissione di colpa da parte del trasgressore medesimo.

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. BOSCARINO Salvatore, in premessa generalizzata, nella qualità di Titolare dello Stabilimento di produzione di Pane, biscotti, grissini all'insegna **“BOSCARINO SALVATORE”**, il pagamento della somma totale di **€ 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

Tramite *c/c postale* n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”**. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.



E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **BOSCARINO Salvatore** nato a Ragusa il 22.03.1951, nella sua qualità, presso lo Stabilimento omonimo sito a Modica in C/da Fargione, V.le Delle Industrie n.° 37;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS- via G. Perlasca, 2 -97100 RAGUSA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Si accoglie l'istanza di rateizzazione del ricorrente nella misura di 5(cinque) rate mensili della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa e si fa obbligo di trasmettere copia delle rate mensilmente al seguente indirizzo di posta elettronica: salvatore.iurato@asp.rg.it

Ragusa, 01/07/2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



